

COMUNE DI A S U N I

Provincia di Oristano

DETERMINAZIONE RESPONSABILE DEL SERVIZIO UFFICIO AMMINISTRATIVO

Numero 144 Del 28-12-16

Oggetto: RIPARTO DIRITTI DI SEGRETERIA RISCOSSI NELL'ANNO
2016 PER ATTI ROGATI DAL SEGRETARIO COMUNALE.

L'anno duemilasedici il giorno ventotto del mese di dicembre

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO

- ◆ Visto l'art.107 del D.Lgs n.267/2000, in merito alle competenze e alle responsabilità dei Dirigenti;
- ◆ Visto il regolamento comunale sull'ordinamento degli uffici e dei servizi, adottato con deliberazione di G.C. n. 66 del 13/11/2002 e SS.MM.;
- ◆ Visto il Decreto Sindacale n. 3 del 7.07.2014 con il quale è stato attribuito al sottoscritto l'incarico di Responsabile del Servizio per l'area Finanziaria e Amministrativa, fino a nuove determinazioni;

Vista la richiesta presentata in data 16.12.2016 (prot. n. 4529) dal Segretario Comunale Dott. Marco Casula tendente ad ottenere la liquidazione dei diritti di rogito 2016;

Visto che questo Comune è in convenzione, per il servizio in forma associata dell'ufficio del Segretario Comunale, con il Comune di Solarussa, capo convenzione, dal 04.04.2016;

Tenuto conto che nel Comune di Asuni non sono presenti dipendenti con qualifica dirigenziale, e il Segretario Comunale, dott. Marco Casula è di fascia B;

Premesso che l'art. 10 del decreto legge n. 90 del 2014, convertito con modificazioni con la legge n. 114 del 2014, ha abrogato l'art. 41, comma 4, della legge n. 312 del 1980 e modificato l'art. 30, comma 2, della legge n. 734 del 1973 disponendo che il provento annuale dei diritti di segreteria è attribuito integralmente al comune o alla provincia;

Richiamato il comma 2 bis del citato art. 30 a sensi del quale "Negli enti locali privi di dipendenti con qualifica dirigenziale, e comunque a tutti i segretari comunali che non hanno qualifica dirigenziale, una quota del provento annuale spettante al comune ai sensi dell'articolo 30, secondo comma, della legge 15 novembre 1973, n. 734, come sostituito dal comma 2 del presente articolo, per gli atti di cui ai numeri 1, 2, 3, 4 e 5 della tabella D allegata alla legge 8 giugno 1962, n. 604, e successive modificazioni, e' attribuita al segretario comunale rogante, in misura non superiore a un quinto dello stipendio in godimento";

Dato atto che, a seguito delle suddette modifiche non deve essere più versata al Ministero dell'Interno la quota del 10% dei diritti di segreteria incassati dal Comune;

Considerato che in ordine alla interpretazione della norma sopra citata, si configurano sostanzialmente due orientamenti: un primo orientamento, espresso dalla sezione Autonomie della Corte dei Conti, con deliberazione n. 21 del 04.06.2015, secondo cui "alla luce della previsione di cui all'articolo 10, comma 2 bis, del d.l. 24 giugno 2014, n. 90, convertito con modificazioni dalla legge 11 agosto 2014, n. 114, i diritti di rogito competono ai soli segretari di fascia C", e ciò anche in ragione di una interpretazione sistematica del dettato normativo, che tenga conto anche dei profili di regolamentazione contrattuale del CCNL dei Segretari Comunali; un secondo orientamento, di matrice giurisprudenziale, che trova conferma nelle considerazioni recentemente espresse in via incidentale dalla Corte Costituzionale con sentenza n. 75 del 23.02.2016, e da ultimo nelle statuizioni di diverse sentenze del Giudice del Lavoro, (Tribunale di Milano n. 1539 del 18.05.2016 e n. 2561 del 29/9/2016, Tribunale di Busto Arsizio n. 307 del

3/10/2016, Tribunale di Taranto 3269 del 17/10/2016) secondo cui i diritti di rogito sono riconosciuti, nella misura del 100%, ai segretari delle fasce A,B,C operanti in Comuni privi di personale dipendente avente qualifica dirigenziale;

Ritenuto che il secondo orientamento, è stato suffragato dalle numerose sentenze sopra citate che in questi giorni sono state pronunciate da diversi Giudici del lavoro sopra citati, che hanno evidenziato che: La letterale applicazione della norma che, nella sua chiarezza non necessita di alcuna interpretazione, non può che condurre all'accoglimento delle ragioni di parte ricorrente; Considerato che il possibile contenzioso a cui si esporrebbe l'ente avrebbe con tutta probabilità esito negativo, e comporterebbe anche un ulteriore esborso finanziario per le necessarie spese legali.

VISTA, altresì, la decisione delle Sezioni Unite della Corte di Cassazione n. 784/2016 che afferma con chiarezza l'abrogazione da parte della legge n. 311/2004 della norma contrattuale che equiparava i segretari di fascia B ai dirigenti;

Vista la sentenza della Corte dei Conti, Sezione Campania, n. 125 del 02.03.2016 relativa al riconoscimento di responsabilità per lite temeraria;

Dato atto che a decorrere dal 19/08/2014 i diritti di rogito devono essere ripartiti in base alle disposizioni del comma 2-bis, dell'art. 10, del D.L. n. 90/2014 introdotto dalla legge di conversione n. 114/2014 che recita: "Negli enti locali privi di dipendenti con qualifica dirigenziale, e comunque a tutti i segretari comunali che non hanno qualifica dirigenziale, una quota del provento annuale spettante al comune ai sensi dell'articolo 30, secondo comma, della legge 15 novembre 1973, n. 734, come sostituito dal comma 2 del presente articolo, per gli atti di cui ai numeri 1, 2, 3, 4, e 5 della tabella O allegata alla legge 8 giugno 1962, n. 604, e successive modificazioni, è attribuita al segretario comunale rogante, in misura non superiore a un quinto dello stipendio in godimento";

Ritenuto aderire all'orientamento, di matrice giurisprudenziale, succitato che trova conferma nelle considerazioni recentemente espresse in via incidentale dalla Corte Costituzionale con sentenza n. 75 del 23.02.2016, e da ultimo nelle statuizioni di diverse sentenze del Giudice del Lavoro, (Tribunale di Milano n. 1539 del 18.05.2016 e n. 2561 del 29/9/2016, Tribunale di Busto Arsizio n. 307 del 3/10/2016, Tribunale di Taranto 3269 del 17/10/2016)

Accertato che i diritti di rogito incassati al cap. 3001 parte entrata del bilancio 2016 per contratti stipulati dal Segretario Comunale Dott. Marco Casula, ammontano per l'anno 2016 a €. 2.068,61 e che tale importo non supera il limite di 1/5 dello stipendio in godimento;

VISTO l'art. 107, comma 3 lett. D, del Dlgs. 267/2000 che attribuisce ai dirigenti la competenza di assumere impegni di spesa ed i principi contabili di cui all'art. 151 del medesimo Dlgs. 267/2000 e al Dlgs. 118/2011;

VISTO il punto 8 dell'allegato n. 2 "Principio contabile applicato concernente la contabilità finanziaria" al DPCM 28/12/2011;

Tutto ciò premesso e ritenuta la propria competenza,

D E T E R M I N A

Le premesse fanno parte integrante e sostanziale del presente atto,

1) di aderire all'orientamento, di matrice giurisprudenziale, succitato che trova conferma nelle considerazioni recentemente espresse in via incidentale dalla Corte Costituzionale con sentenza n. 75 del 23.02.2016, e da ultimo nelle statuizioni di diverse sentenze del Giudice del Lavoro, (Tribunale di Milano n. 1539 del 18.05.2016 e n. 2561 del 29/9/2016, Tribunale di Busto Arsizio n. 307 del 3/10/2016, Tribunale di Taranto 3269 del 17/10/2016);

2) di impegnare, liquidare e pagare a favore dal Segretario Comunale Dott. Marco Casula la somma di €. 2.068,61 per diritti di rogito spettanti sui contratti rogati nel 2016, fino alla data odierna imputando la spesa al Cap. 1038 - codice di bilancio 01.02-1.01.01.01.000 del bilancio 2016;

3) di impegnare, liquidare e pagare, altresì, i contributi obbligatori a carico dell'Ente sui diritti di rogito, pari al 23,80% Cpdel, l'importo di €. 492,34, imputandola al Cap. 1038/1 - codice

bilancio 01.02-1.01.02.01.001 del bilancio 2016 e per l'Irap, pari all'8,50%, l'importo di €.175,85 imputandola al Cap. 1038/2 codice bilancio 01.02-1.02.01.01.001 del bilancio 2016;

4) di dare atto che non viene superato il limite di 1/5 dello stipendio in godimento;

5) di dare atto altresì che dovrà essere riversato al comune di Asuni quanto corrisposto con il presente atto, nel caso in cui il riferito contrasto interpretativo venga risolto mediante superiore pronuncia di legittimità (sentenze Corte di Cassazione – Sezione Lavoro), oppure a mezzo di una norma di c.d. interpretazione autentica, adottata in futuro dallo stesso Legislatore nazionale.

Il Responsabile del Servizio
L. ORLANDO VITTORIO



COMUNE DI ASUNI
Prov. di Oristano

ATTESTAZIONE AI SENSI DELL'ART.151, COMMA 4 DEL D.Dlgs 267/00

IMPORTO DELLA SPESA: € _____

IMPEGNO CONTABILE: 304.305-306

CAPITOLO DI BILANCIO _____

LIQUIDAZIONE: n° _____ del _____

INTERVENTO _____

EMESSO MANDATO: n° _____ del _____

Si assicura al riguardo di aver effettuato con esito positivo la valutazione di incidenza del provvedimento sull'equilibrio finanziario della gestione e si appone il **VISTO di regolarità contabile** attestante la copertura finanziaria della presente determinazione, ai sensi dell'art.151, comma 4 del D.Lgs 267/00, che pertanto in data odierna diviene esecutiva.

Data 28-12-2016.

Il Responsabile del Servizio Finanziario
LORIA VITTORIO



6 FEB. 2017

Il sottoscritto Responsabile del Servizio attesta che in data _____ copia della presente

determinazione è stata trasmessa a:

- SEGRETARIO COMUNALE
- SINDACO
- UFFICIO RAGIONERIA
- UFFICIO TECNICO
- UFFICIO SERVIZI SOCIALI

Il Responsabile del Servizio
LORIA VITTORIO



Il sottoscritto Responsabile del Servizio ai sensi dell'art. 18 della L. 134/2012

dispone che in data _____
pubblicata nel sito dell'Ente. **6 FEB. 2017**

copia della presente determinazione venga

Il Responsabile del Servizio
LORIA VITTORIO



E' COPIA CONFORME ALL'ORIGINALE

Dalla Residenza Municipale lì _____

Il Responsabile del Servizio
LORIA VITTORIO


CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE

Copia della presente viene pubblicata mediante affissione all'Albo pretorio del Comune in data odierna per rimanervi quindici giorni consecutivi.

Asuni, **6 FEB. 2017**

Reg. Aff. N. 51

Prot. N. 443



Il Messaggio Comunale